



COMUNICATO UFFICIALE N.136 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 77/AA, 78/AA e 79/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicolò FRETTI, Alberto BALANZONI e della società A.C.D. ALBA BORGO ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLÒ FRETTI, calciatore attualmente tesserato per la società A.C.D. Alba Borgo Roma, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, ed in particolare per avere partecipato alle gare del Campionato Regionale Juniores Elite nella stagione sportiva 2016/17, Villafranca - Alba Borgo Roma del 10.9.2016; Alba Borgo Roma - Bussolengo del 17.9.2016; Pozzonovo - Alba Borgo Roma del 24.9.2016; Alba Borgo Roma - Lugagnano dell'1.10.2016 e S. Giovanni Lupatolo - Alba Borgo Roma dell'8.10.2016, per la A.C.D. Alba Borgo Roma, senza essere tesserato per tale società e quindi in posizione irregolare;

ALBERTO BALANZONI, all'epoca dei fatti dirigente della società A.C.D. Alba Borgo Roma, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, e segnatamente per avere attestato, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle distinte di gara delle partite del Campionato Regionale Juniores Elite nella stagione sportiva 2016/17, Villafranca - Alba Borgo Roma del 10.9.2016; Alba Borgo Roma - Bussolengo del 17.9.2016; Pozzonovo - Alba Borgo Roma del 24.9.2016; Alba Borgo Roma - Lugagnano dell'1.10.2016 e S. Giovanni Lupatolo - Alba Borgo Roma dell'8.10.2016, contrariamente al vero, che il calciatore Nicolò Fretti era tesserato per la società A.C.D. Alba Borgo Roma;

A.C.D. ALBA BORGO ROMA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti svolgevano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicolò FRETTI, Alberto BALANZONI e Renato VENTURI, per conto, in qualità di Presidente, della società A.C.D. ALBA BORGO ROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 7 giornate di squalifica per il Sig. Nicolò FRETTI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Alberto BALANZONI, e di € 300,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società A.C.D. ALBA BORGO ROMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1264 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Angelo ZUROLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO ZUROLO, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Turrus Octava Calcio a 5, in violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Arturo Smaglia nella gara del Campionato Juniores di Calcio a 5, Girone B, del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C.-L.N.D. Turrus Octava - Reghinna Minor dell'1 marzo 2015;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo ZUROLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Angelo ZUROLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1285 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Santo BIGNONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANTO BIGNONE, responsabile amministrativo del settore giovanile della società Genoa C.F.C. S.p.a., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all'art. 40, comma 3, delle NOIF, per aver, presenziando direttamente e personalmente al momento del tesseramento del giovane calciatore Di Francesco Daniel Pasquale, unitamente agli esercenti la patria potestà dello stesso, omesso, nella sua qualità, ogni necessaria vigilanza inerente alla regolarità del tesseramento del calciatore, minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Liguria e, comunque, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Santo BIGNONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione per 30 giorni per il Sig. Santo BIGNONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio